

STATUTO

**MARIANELLA GARCIA VILLAS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CIPRIANO PICENTINO SA VIA
CORTE S.PAOLO SNC

Numero REA: SA - 202062

Codice fiscale: 01996150650

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

pera i limiti di cui all'art. 2477 c.c.) e ne propone l'abolizione. Ricorda inoltre che gli attuali sindaci non hanno i requisiti soggettivi richiesti dalla legge.

Il Presidente propone quindi di modificare lo statuto sociale per adeguarlo alla riforma del diritto societario, e di adottare il testo del quale si dà lettura in assemblea e che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

L'assemblea all'unanimità

delibera

- di abolire il collegio sindacale;
- di adottare il testo di statuto sociale allegato al presente verbale;
- di modificare la denominazione sociale in "Marianella Garcia Villas Società Cooperativa Sociale - Onlus".

L'assemblea inoltre all'unanimità delega me notaio a richiedere l'iscrizione della cooperativa nell'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente istituito presso il Registro delle Imprese di Salerno.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore ventidue

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che dichiara di approvarlo. Consta di un foglio dattiloscritto a norma di legge e scritte da persona di mia fiducia e da me per pagine quattro fin qui.

Firmato: Cosimo Capogrosso, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

Allegato "B" al n. 4724 di raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

E' costituita la Cooperativa sociale denominata: **"MARIANELLA GARCIA VILLAS Società Cooperativa sociale - Onlus"**.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall' art2519 c.c., determina l' obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l' assemblea per le necessarie modifiche dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2

La Cooperativa ha sede in San Cipriano Picentino (SA). Possono essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3

La durata della cooperativa è fissata sino al 2098. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi da parte dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell' art2512 e seguenti del codice civile.

Intendendo la società rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente:

- è vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivo-

mente versato;

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa, senza avere finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e la integrazione sociale dei cittadini.

Attraverso, in via principale:

A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori, interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale, nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase finale della loro esistenza.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi:

- servizi e centri di riabilitazione;
- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- asili nido per l'infanzia, case di accoglienza per minori;
- iniziative di beneficenza;
- attività di prevenzione;
- attività di sostegno scolastico;
- centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e del turismo ed attività sportive a livello dilettantistico;
- servizi domiciliari di assistenza. sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le

famiglie, quanto presso altre strutture di accoglienza;

- servizi di trasporto per persone disabili ai centri di riabilitazione, ai centri diurni e di laboratorio, alle scuole, per favorire l'accesso a tutti gli spazi utili ed importanti per il normale svolgimento della loro vita.

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile alle persone in difficoltà con particolare attenzione al mondo della scuola;

- attività di formazione, consulenza, orientamento;

- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;

- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo;

- iniziative in ordine alla promozione della cultura e dell'arte;

- iniziative volte allo sviluppo di attività di ricerca scientifica in collegamento con Università e Centri di studio, su temi di grande interesse sociale.

Collegata all'attività educativa e di promozione culturale, umana e sociale la cooperativa si propone di svolgere attività in:

- laboratori artigianali di ceramica, pittura, lavorazione del legno, cucito, ricamo ed altro;

- attività agricole, anche in serra, insieme ad allevamenti zootecnici minori, quali quelli di conigli o polli;

- attività di ospitalità e ristorazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie ed utili alla realizzazione

dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopracitate.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato all'attività della Cooperativa.

Per una uniforme disciplina del rapporto associativo si esclude esplicitamente la possibilità di partecipare solo per un certo tempo alla vita della società.

A tutti i soci è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini

di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) cognome e nome, data di nascita, residenza ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.

L'organo amministrativo a seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi

l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio (o nella nota integrativa) illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il socio con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di scambio mutualistico, in conformità con l'apposito regolamento (che dovrà essere predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci), sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 9

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività della cooperativa nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Il trattamento economico e normativo dei soci cooperatori è disciplinato da un apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, approvato con decisione dei

soci.

Art. 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento, se si tratta di persona giuridica.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi 2 mesi da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente; senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 8,10,11,12, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente all' Arbitro oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da

1. un numero illimitato di quote del valore minimo di euro 26 (ventisei) ciascuna;

2. dal fondo di riserva indivisibile: il fondo di riserva indivisibile è costituito:

2.1. dalle eccedenze attive di bilancio

2.2. dal fondo di gestione;

2.3. da qualunque altro bene, mobile o immobile o importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

b) dalla riserva ordinaria

c) dalla riserva straordinaria e da ogni altro accantonamento costituito a scopi di mutualità, di assistenza e di previdenza o a copertura di particolari rischi.

Art. 15

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e non possono essere cedute, neppure ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio stesso, dovendosi considerare vincolate a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 16

L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l' organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell' attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell' articolo 2513 del codice civile.

Nella relazione sulla gestione sono indicati i criteri seguiti dall' organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità

con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Qualora il bilancio sia redatto ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c., l'organo amministrativo, indica i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nella nota integrativa, in sostituzione della relazione sulla gestione sociale.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione di bilancio delibera sulla destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- * erogazione diretta;

- * aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;

- b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti deve essere destinata a riserva indivisibile.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve possono essere utilizzate per la copertura delle perdite d'esercizio.

Nel caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità a norma di legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. N. 662/96, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale (ove nominato).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

La convocazione delle assemblee si attua mediante avviso, spedito per raccomandata (o consegnato a mano), almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). L' avvischerà spedito al domicilio o alla sede dei soci risultante dal libro dei soci. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

Art. 19

L'assemblea:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero ed i sindaci;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società, sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;
- e) delibera, sullo spostamento della sede sociale e in merito all'apertura di sedi secondarie, di lavoro o apertura di laboratori o attività varie.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, normalmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al n. 1 del 1° comma, e per deliberare sul bilancio di esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggettodella cooperativa lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio, con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività, devono essere messi a conoscenza dei soci con affissione all'albo nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 20

L'assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o

rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sulla vendita dei beni immobili o sullo scioglimento anticipato della cooperativa, l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere approvate da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci della cooperativa. Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i quattro quinti di questi.

Art. 21

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo 2 soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Non possono essere delegati né gli amministratori né gli impiegati della società.

Art. 22

L'assemblea, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno il 30% dei soci iscritti nell'apposito registro, non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre per alzata di mano, salvo diversa esplicita richiesta approvata dall'assemblea. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica per il periodo determinato al momento della nomina e possono essere rieletti.

I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società, nell'esercizio delle loro mansioni. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno il 50 % dei soci iscritti. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma del C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 24

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una

nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 25

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta pertanto al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi, insieme alla relazione sulla gestione;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure sia ad negotia, sia speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h) acquistare o rimborsare quote della società (art. 2522 C.C.)
- i) determinare l'eventuale suddivisione in settori all'interno della cooperativa e nominare i relativi responsabili di settore.
- j) deliberare in merito all'eventuale compenso aggiuntivo da erogare in favore dei responsabili di settore.

Art. 26

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli.

tuirli secondo i disposti del Codice Civile.

PRESIDENTE

Art. 27

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione il presidente può delegare propri poteri, in tutto o in parte, congiuntamente o disgiuntamente, ad uno o più vicepresidenti, consiglieri o direttori, nonchè con speciale procura a soci della società. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le mansioni di lui spettano al vicepresidente, se eletto, o a un consigliere delegato dal consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci.

Art. 29

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la sua retribuzione valgono le norme di legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-
zione e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-
perazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati sull'apposito libro verbali.

Art. 30

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle as-
semblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un e-
sercizio sociale, a 2 adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla
legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 31

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occa-
sione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
rimborso ai soci del capitale effettivamente versato e rivalutato e di dividendi even-
tualmente maturati, deve essere devoluto, a norma della legge 59/92 ai fondi di svi-
luppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale a responsabilità limitata. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Si fa inoltre esplicito divieto di intraprendere qualsiasi altra attività non prevista nel presente statuto, a meno che non risulti ad essa connessa.

Art. 33

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 20 comma 2, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

Art. 34

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, saranno devolute alla competenza di un arbitro che giudicherà irrisolvibile e inappellabilmente secondo equità, e che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

L'arbitro deciderà anche sulle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

Non sono compromettibili le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art 35

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge generali e quelle specifiche delle Società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Firmato: Cosimo Capogrosso, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

La presente copia è conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R.